

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO

Ai sensi del Bando “Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde - Sportello 2025” di cui al Decreto n. 8666 del 18 giugno 2025, in attuazione della D.G.R. n. 4359 del 12 maggio 2025

Numero 1

Data ultimo aggiornamento 25 giugno 2025

Sezione 1. Informazioni sull'Intermediario

Denominazione e forma giuridica	FINLOMBARDA S.p.A.
Sede legale	Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B 20124 – Milano
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano	01445100157
Numero di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario	124
Telefono	+39.02.760.441
Telefax	+39.02.780.819
Sito Internet	www.finlombarda.it
E-mail	informazioni@finlombarda.it
PEC	finlombarda@pec.regione.lombardia.it





Sezione 2. Caratteristiche e rischi tipici

2.1 Caratteristiche

Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Soggetto Gestore per l'attuazione del "Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde - Sportello 2025" sulla base di quanto descritto nel Bando di cui al decreto n. 8666 del 18 giugno 2025, finalizzato a favorire la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde, mediante il sostegno ai loro programmi di investimento, al consolidamento, alla messa in sicurezza e al rilancio a seguito della pandemia, promuovendone in particolare la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.

Possono presentare domanda di partecipazione al Bando le imprese costituite in forma cooperativa e i loro consorzi che sono in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della Domanda:

- a) risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese della Lombardia, come risultante da visura camerale;
- b) avere sede legale e/o almeno una Sede operativa in Lombardia, come risultante da visura camerale;
- c) essere iscritte all'Albo delle Società Cooperative;
- d) nel caso di Cooperative Sociali e dei loro consorzi, essere iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Sono escluse dall'Agevolazione i soggetti che:

- a) rientrano nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 (de minimis);
- b) sono in stato di Insolvenza ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2023/2831 (de minimis);
- c) qualora Grande Impresa, si trovano in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;
- d) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e) appartengono alla Categoria "Cooperative di edilizia e abitazione", prevista dall'Albo delle Società Cooperative;
- f) hanno codice Ateco primario¹ ricompreso nella sezione M (Attività immobiliari) della classificazione Ateco 2025;
- g) sono una cooperativa agricola e hanno codice Ateco primario² ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) della classificazione Ateco 2025;
- h) sono beneficiari di un'agevolazione concessa a valere sul "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde - Sportello 2024" approvato con decreto n. 4025 del 11/03/2024;
- i) hanno insoluti o sono beneficiarie di dilazioni di pagamento e/o moratorie (diverse da quelle ex lege) su linee di credito a valere sul bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde" approvato con decreto n. 7203 del 27/05/2021 nonché sul bando "Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative" approvato con decreto n. 4645 del 3 aprile 2019.

Ai fini della concessione e dell'erogazione dell'Agevolazione il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro, il Soggetto Richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia vigente e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Sono ammissibili i Progetti basati su programmi di investimento finalizzati alla crescita, allo sviluppo, al consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle cooperative lombarde, con particolare riguardo a quelli che perseguono il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali e la capitalizzazione delle cooperative.

¹ Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.

² Cfr. nota precedente.



Sono ammissibili i Progetti che prevedano spese complessive ammissibili non inferiori a 50.000 euro e non superiori a 200.000 euro.

La Conclusione del Progetto deve avvenire entro un massimo di 15 (quindici) mesi dalla data della notifica al Soggetto Beneficiario del provvedimento regionale di concessione dell'Agevolazione, salvo proroga fino a 3 (tre) mesi aggiuntivi.

L'Agevolazione, erogata esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo, può concorrere sino ad un massimo del 90% della spesa complessiva ammissibile del Progetto e si compone di:

- a) un Finanziamento agevolato pari al 70% delle spese ammesse e comunque non oltre 140.000,00 euro;
- b) un'eventuale componente di Contributo a fondo perduto pari al 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 20.000,00 euro, al raggiungimento dei risultati occupazionali, ossia sviluppo dei livelli occupazionali rilevato tra la data di presentazione della Domanda di partecipazione e la data di presentazione della rendicontazione finale;
- c) un'eventuale componente di Contributo a fondo perduto pari al 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 20.000,00 euro, al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione, ossia aumento del capitale pari almeno al 20% delle spese ammissibili, integralmente sottoscritto e versato alla data della presentazione della rendicontazione finale e deliberato dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda.

Il Soggetto Richiedente dovrà indicare, in fase di presentazione della Domanda di partecipazione, se intende avvalersi di una o di entrambe le componenti di Contributo a fondo perduto previste alle lettere b) e c) del precedente capoverso, che verranno erogati dal Soggetto Gestore in sede di erogazione del saldo dell'Agevolazione previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti.

L'importo dell'Agevolazione richiedibile in Domanda non può superare l'importo di 180.000 euro, in corrispondenza di spese ammesse per un valore pari a 200.000 euro, così ripartiti:

- a) 140.000 euro a titolo di Finanziamento;
- b) 40.000 euro a titolo di Contributo a fondo perduto.

Per nessuna ragione potrà essere concessa un'Agevolazione con un valore superiore a quanto richiesto o comunque con un valore superiore a 180.000 euro; in sede di eventuale rideterminazione delle spese a seguito della verifica della rendicontazione delle stesse, l'importo dell'Agevolazione potrà essere ridotto al di sotto del valore concesso.

L'importo massimo della quota di Agevolazione concedibile a titolo di Finanziamento deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.³.

La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 3 (tre) anni e un massimo di 6 (sei) anni di cui massimo 2 (due) anni di preammortamento, secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato al Contratto di Finanziamento, con rate semestrali costanti e posticipate di capitale ed interessi scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile successiva alla data di erogazione. Non sarà possibile richiedere proroghe del periodo di preammortamento richiesto in fase di presentazione della Domanda.

Al Finanziamento sarà applicato un tasso nominale annuo fisso pari a 1,5%.

Il Soggetto Richiedente ha facoltà di ritirare la Domanda sino al provvedimento di concessione dell'Agevolazione. Per comunicare il ritiro, il Soggetto Richiedente deve utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi

³ Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. è possibile concedere un Finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'Istruttoria, se la quota di Finanziamento risulta inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione. Se non è rispettata tale condizione il massimo Finanziamento concedibile è pari al 35% del Valore della Produzione.





o, in caso di indisponibilità della piattaforma, inviare una pec all'indirizzo del responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. In caso di ritiro della Domanda, il responsabile del procedimento provvederà a prenderne atto.

2.1.1 Garanzie

Nella fase di istruttoria economico-finanziaria, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., è definito il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio:

- a) per i soggetti classificati da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i. non è richiesta alcuna Garanzia;
- b) per i soggetti classificati da 1 a 3 secondo la metodologia Credit Scoring per startup di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., il quadro cauzionale è determinato come di seguito illustrato:

Classe di rischio	Punteggio Credit Scoring per Start-Up	Esito/quadro cauzionale
Classe 1	>=80	Ammissibile senza Garanzia
Classe 2	>=70; <80	Ammissibile con Garanzia pari al 30% del valore del Finanziamento concesso
Classe 3	>=60; <70	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso

In attuazione della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., si individuano le seguenti forme di Garanzia, ammissibili a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione della quota di Finanziamento ai fini del perfezionamento del Contratto di Finanziamento medesimo:

- a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e s.m.i.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Testo Unico Bancario;
- b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB (ex D. Lgs. 13/8/2010 n.141);
- c) fidejussione rilasciata da persone fisiche in caso di applicazione del modello di "Credit Scoring per start-up";
- d) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al Soggetto Richiedente (cd. "Impresa Sponsor"); l'impresa sponsor deve:
 - i. essere un soggetto tenuto al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati;
 - ii. rientrare in una fascia di valutazione ricompresa tra i livelli 1-3 di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i.;
 - iii. avere il MOL (margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'art. 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Codice Civile, voce Attivo, lettera C numero III paragrafo



6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), pari o superiori all'importo della quota di Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione);

iv. prestare al massimo una fidejussione nell'interesse di un unico Soggetto Beneficiario ammesso all'Agevolazione a valere sul Bando;

e) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione che deve:

i. essere autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 15 - Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS;

ii. essere in possesso di rating (con giudizio in ambito "Investment grade"), rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del Contratto di Finanziamento di cui all'art. C.4.a, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);

f) garanzie reali nella forma di cash collateral ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato italiano.

Ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., ai fini del perfezionamento del Contratto di Finanziamento, è possibile presentare:

a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento;

b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo dell'Agevolazione a titolo di Finanziamento.

Si precisa che un esito negativo circa la verifica dei requisiti di una potenziale Impresa sponsor comporta l'obbligo di acquisire un'altra tipologia di Garanzia tra quelle previste nel presente articolo.

Con riferimento alle Agevolazioni ammesse con Garanzia, la cui Garanzia richiesta supera quanto ammesso a titolo di anticipazione, il Soggetto Beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, alternativamente:

a) Garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione; oppure

b) Garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, impegnandosi a presentare in allegato alla richiesta di erogazione del saldo del Finanziamento di cui all'art. C.4.c del Bando, pena la decadenza dall'Agevolazione, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).

L'Agevolazione a valere sul Bando "Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde - Sportello 2025" segue quanto previsto dal Bando di cui al Decreto n. 8666 del 18 giugno 2025, consultabile sul sito internet di Finlombarda alla sezione "Prodotti e servizi".

2.2 Principali rischi

Di seguito si riportano i principali rischi ai quali il Soggetto Beneficiario risulta soggetto in merito al Finanziamento a valere sul Bando "Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde - Sportello 2025":

Rischi connessi alle variazioni del tasso di interesse

Nessun rischio di tasso in quanto la misura prevede un Finanziamento a tasso fisso ed invariabile pari a 1,50%.



Rischi operativi

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di mancato rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dal Contratto di Finanziamento, dovuti ad insufficienza di risorse e/o a problemi tecnici – operativi legati alla gestione dell'impresa, che possono, ad esempio, comportare l'impossibilità di:

- ✓ fornire la documentazione necessaria nel rispetto delle tempistiche previste;
- ✓ garantire l'esecuzione del Progetto finanziato;
- ✓ comunicare i dati per il monitoraggio dell'attività;
- ✓ assicurare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione del Progetto.

Rischi connessi alle variazioni delle condizioni economiche

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di eventuali variazioni delle condizioni economiche, non dipendenti da Finlombarda S.p.A., ad esempio relative alle spese di gestione del conto corrente bancario di riferimento, alle spese postali correlate alle comunicazioni obbligatorie a cura dell'impresa finanziata.

Rischi connessi alle variazioni della normativa generale di riferimento

L'impresa finanziata è soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa di riferimento (leggi regionali e/o altre leggi) modifichino e/o rendano meno vantaggioso il Contratto di Finanziamento stipulato, ad esempio se posto a confronto con le nuove opportunità di finanziamento.

Rischi connessi alle variazioni della normativa fiscale

Tutte le imposte e tasse, anche future, sono a carico dell'impresa finanziata; la stessa è pertanto soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa fiscale di riferimento, rendano meno vantaggioso il Contratto di Finanziamento stipulato.

Rischi connessi alle variazioni delle Garanzie rilasciate (laddove sono state richieste Garanzie)

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di sostituzione della Garanzia rilasciata a supporto del Finanziamento ricevuto nel caso di default o decadenza dall'attività del soggetto garante fintanto che il Finanziamento risulti in essere e non sia interamente rimborsato.

Sezione 3. Condizioni economiche

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (1)	
1,50%	
VOCI	COSTI
Importo	La quota di Finanziamento agevolato di cui si compone l'Agevolazione è pari al 70% delle spese ammesse e comunque non può superare i 140.000 euro.
Erogazione alle imprese	La quota di Finanziamento agevolato viene erogata dal Gestore, previa sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, in 2 (due) soluzioni: a) prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento; b) tranche a saldo a Conclusione del Progetto, previa verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione.



Durata totale (in mesi)		La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 36 (trentasei) mesi e un massimo di 72 (settantadue) mesi.	
di cui durata preammortamento (in mesi)		Massimo 24 (ventiquattro) mesi. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	1,50%	
	Tasso di interesse preammortamento annuo	1,50%	
	Spread	Non previsto	
	Sanzioni	Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione cui segua la risoluzione del Contratto di Finanziamento, che nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.r. 14 luglio 2003, n.10. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.	
	Tasso di mora	Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.	
SPESE	Spese per la stipula dei contratti	Istruttoria	€ 0
		Perizia tecnica	€ 0
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	€ 0
		Incasso rata	€ 0
		Invio comunicazioni	€ 0
		Spese per il recupero dei crediti e rimborso oneri	Sono a carico del Soggetto Beneficiario le spese sostenute da Finlombarda per il recupero del credito, unitamente agli interessi nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso.
		Estinzione anticipata	€ 0
Altro	€ 0		

PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese
	Tipologia di rata	Costante
	Periodicità delle rate	Semestrale

(1) In caso di acquisizione di garanzia reale sono a carico del Partner beneficiario i costi notarili per la costituzione delle Garanzie.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato sul sito internet www.finlombarda.it.

Sezione 4. Clausole contrattuali

Rinuncia

Il Soggetto Beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.

Per comunicare la rinuncia, il Soggetto Beneficiario deve utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma, inviare una pec all'indirizzo del responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. In caso di Agevolazione già concessa, Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto Beneficiario dall'Agevolazione concessa.

Risoluzione del Contratto di Finanziamento

Il Contratto di Finanziamento viene risolto da Finlombarda nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui all'art. D.1.a comma 1 lettera g) (antiriciclaggio) del Bando;
- b) indebita percezione dell'Agevolazione accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Soggetto Beneficiario;
- c) mancato pagamento di due rate consecutive della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- d) in caso di assoggettamento del Soggetto Beneficiario alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, il concordato semplificato, il concordato minore) previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155", o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento, tutte le procedure di composizione della crisi ai sensi del predetto Codice della crisi nonché il concordato preventivo in continuità e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.;
- e) in caso di interdittiva antimafia se applicabile.

Nei predetti casi, ad eccezione di quello di cui alla precedente lettera c), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento da parte del Gestore, provvederà a dichiarare la decadenza del Soggetto Beneficiario dall'Agevolazione concessa.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), il Soggetto Gestore invia formale comunicazione al Soggetto Beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate residue di Finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario Contratto di Finanziamento per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme a titolo di



debito residuo, erogate a titolo di Finanziamento. In tal caso viene fatta salva la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di Contributo.

Decadenza

Regione Lombardia emana con apposito provvedimento la decadenza del Soggetto Beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli adempimenti post concessione previsti all'art. C.4.a comma 4 del Bando entro il termine di 120 giorni naturali e consecutivi;
- b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale non risulti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Bando art. A.3 comma 2 lett. a), c) e d) del Bando, o dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 7269/2022, a seconda del momento in cui intervengano le predette variazioni societarie;
- c) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui all'art. D.1.a comma 1 del Bando;
- d) rinuncia all'Agevolazione ai sensi dell'art. D.2.a del Bando;
- e) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto Beneficiario in fase di presentazione della Domanda, di stipula del Contratto di Finanziamento e di richiesta di erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo;
- f) risoluzione del Contratto di Finanziamento avvenuta prima della richiesta di erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo.

Nei predetti casi, Finlombarda, a seguito del provvedimento di decadenza del Soggetto Beneficiario dall'Agevolazione concessa, provvederà a dichiarare risolto il Contratto di Finanziamento (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione delle quote già liquidate e non rimborsate secondo le modalità e i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).

Rideterminazione dell'Agevolazione

Fatto salvo il limite del 70% di cui all'art. C.4.c del Bando, qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, l'Agevolazione potrà essere proporzionalmente rideterminata con decreto regionale, sempre nel rispetto della percentuale di copertura massima ammessa tra Finanziamento e Contributo e a condizione che, pena la decadenza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso.

La spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento pari a 50.000,00 euro prevista dal Bando. In ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla concessione.

Estinzione anticipata

È facoltà del Soggetto Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel relativo Contratto di Finanziamento.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Fermo quanto di seguito previsto, la chiusura del rapporto avviene il giorno del rimborso definitivo del Finanziamento e del pagamento di tutti gli oneri accessori. In caso di estinzione anticipata o di rinuncia (qualora siano state già erogate quote del Finanziamento) su richiesta del Soggetto Beneficiario, Finlombarda provvede alla chiusura del rapporto entro 60 gg dalla ricezione della relativa richiesta.

Reclami



Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Soggetto Beneficiario può presentare reclamo a Finlombarda, all'attenzione del "Responsabile gestione reclami", tramite una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@finlombarda.it;
- b) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: finlombarda@pec.regione.lombardia.it;
- c) inviando una comunicazione a mezzo raccomandata AR all'indirizzo di Finlombarda S.p.A. c.a. Responsabile gestione reclami, Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B - 20124 Milano.

Se il Soggetto Beneficiario non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta o non l'abbia ricevuta nel termine di 60 giorni dalla richiesta, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, deve rivolgersi ad un organismo di mediazione tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine il Soggetto Beneficiario potrà, alternativamente rivolgersi ad uno dei seguenti organismi di mediazione:

- a) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura disciplinata sul sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it> o rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia. L'Arbitro è competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, a condizione che:
 - l'importo richiesto non sia superiore ad 200.000,00 euro se il Soggetto Beneficiario chiede una somma di denaro;
 - in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
 - non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Finlombarda.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

- b) al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

LEGENDA

Agevolazione	L'agevolazione concessa ed erogata in attuazione del Bando "Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde - Sportello 2025" e composta da una quota a titolo di Finanziamento e due eventuali quote a titolo di Contributo
Bandi e Servizi	La piattaforma di Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it
Bando	Il bando "Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde - Sportello 2025" di cui al Decreto n. 8666 del 18 giugno 2025 con i relativi allegati
Conclusione del Progetto	Coincide con la data di conclusione del Progetto corrispondente all'ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuto dal Soggetto Beneficiario, entro i termini massimi previsti per la realizzazione del Progetto di cui all'art. B.2 del Bando
Contratto di Finanziamento o Contratto	Il contratto sottoscritto da ciascun Soggetto Beneficiario con il Soggetto Gestore ai fini dell'erogazione del Finanziamento
Contributo	La quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo a fondo perduto in attuazione del Bando



Domanda	La domanda di partecipazione al Bando presentata tramite Bandi e Servizi dal Soggetto Richiedente
Finanziamento agevolato	La quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di finanziamento a tasso agevolato in attuazione del Bando
Finlombarda, Soggetto Gestore, Gestore,	Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it), la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico
Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde	Il Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde – Sportello 2025, istituito con D.G.R. n. 4359 del 12 maggio 2025
Garanzia	Garanzia ai sensi dell'Allegato D.13.b del Bando a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento, come previsto dalla D.G.R. n. 7269/2022, che si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei pagamenti effettuati dal Soggetto Beneficiario in conformità al piano di ammortamento
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione dell'Agevolazione
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto di Finanziamento
Piano di ammortamento "posticipato" o "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta
Progetto	Il progetto finalizzato alla crescita, sviluppo e consolidamento, messa in sicurezza e rilancio dei Soggetti Beneficiari che richiedono l'Agevolazione
Provvedimento di Decadenza della concessione	Il provvedimento amministrativo di ritiro dell'originario decreto di concessione, adottato da Regione Lombardia nei casi previsti dal Bando
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dall'importo degli interessi maturati
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
Sede operativa	Qualsiasi unità locale situata in Lombardia come risultante da visura camerale, in cui il Soggetto Richiedente svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di cui all'art. B.2 del Bando
Soggetto Beneficiario	I soggetti destinatari delle Agevolazioni concesse a valere sul Bando, ossia le cooperative che, a seguito della presentazione di un Progetto, vengono ammesse all'Agevolazione di cui al Bando

Soggetto Richiedente	Il soggetto che presenta la Domanda
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di Istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
TUB	Il Testo Unico Bancario di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.
Valore della produzione	L'importo derivante dalla somma delle voci di cui all'articolo 2425 Codice Civile, lettera A); per i soggetti che non depositano il bilancio si utilizzerà il maggiore valore della voce "Totale componenti positivi" valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG).